



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione**  
**Servizio Attività Economiche e Consumatori**  
Ufficio Attività Commerciali e Programmazione Rete Distributiva  
Corso Sonnino, 177 - 70122 Bari

## **B A N D O**

### **Interventi a favore delle PMI nel settore del commercio**

#### **Premessa**

Il bando intende raggiungere le finalità di riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo ed è coerente con i principi del programma attuativo regionale di cui alla DGR 2151/2008. Potranno, pertanto, essere utilizzate anche le risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE 100/98 come modificata dalla 125/2007.

In particolare il bando intende raggiungere i seguenti obiettivi:

1. favorire l'aggregazione delle imprese del commercio e la loro integrazione sul territorio attraverso l'associazionismo delle imprese commerciali e le associazioni di via quali centri commerciali naturali ivi compresi i mercati su aree pubbliche;
2. contrastare la desertificazione dei centri storici quali zone delle città a tradizionale vocazione commerciale;
3. favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
4. incoraggiare i programmi di innovazione e riqualificazione presentati da imprese che non siano mai state destinatarie di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo;
5. favorire l'innovazione tecnologica anche attraverso l'e-commerce e attraverso sistemi di sicurezza innovativi;
6. sostenere i progetti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

#### **Articolo 1**

##### **RISORSE DISPONIBILI**

1.1 Le risorse disponibili sono pari a **€ 6.579.387,24** di cui **€ 1.000.000,00** riservati ad interventi presentati da Associazioni temporanee di impresa /consorzi di imprese come definite al successivo articolo 3.1, lettera d);

1.2 Tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata da ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero eventualmente disponibili in tempi successivi.

1.3 Gli adempimenti contabili conseguenti alla pubblicazione del presente bando saranno adottati in compatibilità con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.

#### **Articolo 2**

##### **AREA DI APPLICAZIONE**

2.1. Tutto il Territorio della Regione Puglia.

#### **Articolo 3**

##### **SOGGETTI BENEFICIARI**

3.1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le Piccole e Medie imprese (ditte individuali e società) che rispettano la definizione prevista dall'allegato I del

Regolamento CE n. 800/2008, che esercitano l'attività commerciale al dettaglio nel territorio della Regione Puglia nelle forme sotto riportate:

- a) esercizi di vicinato come classificati dall'art. 5 comma 3 lett. a) della L.R. 11/03;
- b) pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande autorizzati ai sensi della Legge 287/1991;
- c) titolari di autorizzazione per punti vendita esclusivi di giornali e riviste rilasciata ai sensi della L. 416/81 e D. L.vo 170/2001;
- d) Le Associazioni temporanee di impresa e i consorzi costituiti tra imprese che esercitano l'attività commerciale al dettaglio nelle forme di cui ai precedenti punti a), b), c), e tra commercianti su aree pubbliche operanti nei mercati ed in possesso di autorizzazione su posteggio di cui all'articolo 5 della LR. 18/2001.

3.2 Sono ammesse le rivendite di generi di monopolio quali esercizi di vicinato a condizione che siano in possesso di regolare autorizzazione o comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio attività in applicazione delle leggi in materia di commercio (L. 426/1971, D. L.vo 114/1998, L.R. 11/2003 e d. l.vo 59/2010).

3.3 Le Associazioni temporanee di impresa e i consorzi devono avere sede legale nel territorio del comune nel quale si svolgeranno gli interventi agevolati ai sensi del presente bando e, al momento della presentazione della domanda, devono essere già in possesso di Codice Fiscale che dovrà essere espressamente indicato sul modulo di domanda.

3.4 Le forme associative di cui al punto 3.1, lett. d) devono essere costituite con atto pubblico regolarmente registrato alla data di presentazione della domanda.

3.5 Le forme associative di cui al punto 3.1, lett. d) dovranno essere costituite da **non meno di sei imprese commerciali** come individuate al precedente punto 3.1 lettere a), b) e c); nel caso di un numero di associati superiore a sei, le imprese di cui al punto 3.1 lettere a), b) e c) devono costituire la maggioranza degli associati. Tali requisiti dovranno essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, fino alla completa realizzazione e rendicontazione del piano degli investimenti e nei cinque esercizi successivi, pena la revoca del finanziamento concesso.

3.6 Le imprese associate devono essere ubicate in una stessa via o strada, oppure in vie e strade tra di loro immediatamente limitrofe.

3.7 Sono esclusi dall'agevolazione le farmacie, i comitati e tutte le forme aggregative non costituite con le modalità di cui al presente articolo. Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le rivendite di generi di monopolio che esercitino esclusivamente detta attività e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione.

3.8 Le farmacie e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per auto-trazione non sono considerati esercizi commerciali utili al raggiungimento del requisito minimo di soci o di prevalenza di esercizi commerciali associati all'Associazione.

3.9. I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

3.10 Sempre alla data di presentazione della domanda di agevolazione finanziaria le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese.

3.11 Le imprese commerciali possono associarsi in più associazioni o consorzi.

3.12 Per quanto riguarda i pubblici esercizi, sono ammissibili alle agevolazioni quelli ove sono svolte le seguenti attività:

- a) somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) somministrazione di bevande, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).

Sono escluse dalle agevolazioni le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:

- al domicilio del consumatore;
- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, le cui prestazioni sono rese esclusivamente agli alloggiati;
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli non aperti al pubblico;
- negli esercizi nei quali la somministrazione stessa è esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese;
- in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3.13 E' possibile presentare una sola domanda di agevolazioni da parte di uno stesso soggetto richiedente. Nel caso in cui un soggetto presenti più domande per più punti vendita queste saranno tutte escluse.

3.14 Gli aiuti previsti dal presente bando non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

**3.15 Non potranno essere autorizzate variazioni dell'unità locale per la quale è stato approvato il programma salvo casi di forza maggiore debitamente documentati e motivati.**

#### **Articolo 4**

##### **INIZIATIVE AGEVOLABILI**

4.1. Sono ammissibili le spese relative al solo acquisto diretto da parte dell'azienda / associazione di via di immobilizzi nella misura in cui queste ultime siano strettamente attinenti, funzionali e dimensionate alle effettive finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni.

4.2 Al fine di individuare i programmi e le spese ammissibili, si specifica che il programma deve essere rivolto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento dei volumi di vendita, un miglioramento rispetto all'esistente anche attraverso l'incremento significativo

della superficie di vendita dell'unità locale o volto alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate nell'unità locale esistente.

4.3 Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una unità locale e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali indicati nella domanda di agevolazione, a conseguire una migliore collocazione delle imprese sul mercato attraverso l'aumento della produttività, la riduzione dei costi e la qualificazione del servizio offerto.

4.4. **Possono essere finanziati i progetti la cui realizzazione sia stata avviata a decorrere dal 5 marzo 2013. Sono esclusi pertanto i programmi di investimento avviati prima di tale data. La data di avvio del programma di investimento è attestata dalla data della prima fattura relativa allo stesso.**

#### **Articolo 5**

##### **INTENSITA' DELL'AIUTO**

5.1. L'aiuto è concesso nella forma di finanziamento a fondo perduto, nell'osservanza del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (*Regola De Minimis*), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore, GUCE n. 10/01 e 379/2006. L'aiuto è concesso nella seguente misura:

- nel limite massimo di Euro 25.000,00, pari al 50% sulle spese ammesse, per i programmi di investimento presentati da PMI del commercio;
- nel limite massimo di Euro 50.000,00, pari al 70% sulle spese ammesse, per i programmi di investimento presentati da associazioni temporanee di impresa o da consorzi;

5.2 Le spese complessive di ogni programma di investimenti non potranno essere inferiori a Euro 15.000,00. Detto limite deve sussistere anche nella fase di rendicontazione finale nel caso intervengano tagli di spese considerate non ammissibili.

#### **Articolo 6**

##### **SPESE AMMISSIBILI**

6.1 Sono ammissibili le spese effettuate a partire dal 5 marzo 2013 ed entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione, comprensivi dell'eventuale proroga, nella misura in cui queste ultime siano strettamente attinenti, funzionali e dimensionate alle effettive finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni.

6.2 Dette spese possono riguardare:

- a. studi, progettazione, spese generali e acquisizione di servizi. La voce comprende:
  - direzione lavori;
  - collaudi di legge;
  - oneri per concessioni edilizie;

- b. Attrezzature mercatali mobili utilizzate per la vendita nelle aree mercatali che vengono spostate di volta in volta per progetti di associazioni temporanee di impresa e per consorzi costituiti tra operatori su aree pubbliche;
- c. macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, con esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza;
- d. mezzi mobili strettamente necessari alla gestione delle attività purché dimensionati alla effettiva attività ed a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto delle agevolazioni; sono comunque esclusi i mezzi targati di trasporto per merci e/o persone, ivi compresi, pertanto, quelli per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;
- e. programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f. opere murarie ed assimilate;
- g. infrastrutture specifiche aziendali;
- h. acquisto di sistemi di sicurezza antintrusione, antitaccheggio e antirapina, dotati di comprovabili requisiti di innovazione rispetto ai sistemi tradizionali;
- i. spese specifiche riferite a progetti per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali;
- j. acquisizione di software e hardware destinati alla creazione di siti e-commerce e che consentano la gestione completa di una transazione o di un ordine fino alla gestione del pagamento;
- k. progetti di promozione e comunicazione limitatamente ai programmi presentati dalle Associazioni temporanee di impresa /consorzi di cui all'articolo 3.1, lettera d).

6.3 Le spese di cui alla lettera a) sono agevolabili fino ad un massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale.

6.4 Le spese di cui ai punti f) e g) sono ammesse qualora relative a opere di adeguamento o ampliamento di immobili preesistenti. Sono escluse le costruzioni di nuovi immobili e l'acquisto di immobili preesistenti.

6.5 Le spese di cui alla lettera h) riguardano:

- installazione di collegamenti telefonici, telematici ed informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza;
- installazione di sistemi di videosorveglianza o videoprotezione nel rispetto della legge del 31/12/96 n. 675;
- installazione di sistemi telematici antirapina conformi a quelli previsti da protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno;
- installazione di sistemi di antifurto, antirapina o antintrusione;
- installazione di sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza;

- installazione di cristalli antisfondamento;
- installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza;
- adozione di sistemi di pagamento elettronici;
- installazione di dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna connessi all'impiego di protezioni esterne di sicurezza che consentano la vista dell'interno.

6.6 Le spese di cui alla lettera i) sono agevolabili fino ad un massimo del 25% dell'investimento complessivo ammissibile e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale. Tali spese per le associazioni di via possono includere progetti di arredo urbano.

6.7 Per le Associazioni temporanee di impresa /consorzi di impresa come definite all'articolo 3.1, lettera d), gli impianti di sicurezza devono consentire attività di controllo, sorveglianza e gestione delle emergenze dedicati alle imprese associate e, a tal fine, possono essere agevolati anche gli impianti e le attrezzature ubicati nei singoli locali degli associati. Sono ammissibili anche progetti di sistemi di sicurezza dell'area territoriale di interesse dell'associazione.

6.8 Al fine di determinare la congruità e ammissibilità delle spese, i preventivi devono dettagliatamente illustrare il progetto generale e le quantità dei beni acquistati con l'indicazione della marca, modello, costo unitario e totale della fornitura e i tempi di realizzazione previsti

6.9 Le spese sono ammesse nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato.

6.10 Le spese sopra elencate sono ammesse al netto dell'I.V.A. Per i soggetti beneficiari per i quali l'IVA rappresenta un costo, in quanto non detraibile, le spese ammesse potranno includere l'IVA.

6.11. Le prestazioni sono ammissibili solo se rese da imprese e società iscritte al registro della C.C.I.A.A. ed aventi espressa indicazione nel certificato camerale dell'attività svolta che dovrà essere conforme alla prestazione richiesta e fatturata. I fornitori per l'installazione degli impianti dovranno essere in possesso delle abilitazioni previste dal D.M 37/2008.

6.12. L'eventuale presenza di voci di spesa non riconducibili all'attività effettivamente svolta dal fornitore comporterà l'esclusione dell'intero preventivo/spesa.

6.13 Sono comunque escluse dalle agevolazioni le seguenti spese:

- le spese per imposte e tasse;
- le spese notarili;
- l'acquisto di mezzi mobili targati;
- le spese relative all'acquisto di scorte;
- le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- le spese di funzionamento in generale;
- le spese non capitalizzate;
- le spese di pura sostituzione (che non determinino apporto di innovazione);
- le spese in leasing;

- le spese per materiali di consumo, facilmente deteriorabile, utensileria, minuteria (materiale di cancelleria, componentistica, ricambi, posateria, piatti, bicchieri, pentole, tovagliato, piccoli attrezzi da cucina);
- le spese commissionate con la modalità del “contratto chiavi in mano”;
- le spese per beni di cui la ditta beneficiaria risulti anche fornitrice;
- le spese di locazione;
- le spese per acquisti di beni e servizi da parenti o affini entro il secondo grado del beneficiario o di uno dei soci dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto di parentela sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice;
- le spese regolate in contanti;
- le spese per il pagamento di royalty o commissioni di ingresso nell'ambito dei contratti di franchising;
- le spese per contratti di forniture di servizi di assistenza tecnica;
- spese effettuate attraverso il pagamento di cambiali o dilazioni di pagamento con data di scadenza successiva alla data di richiesta del saldo delle agevolazioni.

6.14 Ai fini dell'ammissibilità del finanziamento in conto impianti le spese dovranno essere totalmente sopportate da fatture.

6.15 Per le tipologie di spesa assoggettate a limitazioni, o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie, si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione Europea.

6.16 Qualora il programma non venga ultimato entro dodici mesi dalla data di adozione della concessione provvisoria delle agevolazioni, la Regione – tramite il competente Servizio Attività Economiche e Consumatori - potrà autorizzare una proroga per non oltre sei mesi eccezionalmente e per motivate cause di forza maggiore, per una sola volta, previa richiesta da presentarsi prima del termine di scadenza da parte dell'impresa / associazione beneficiaria.

6.17 Non possono essere agevolate spese effettuate successivamente al termine di cui sopra. Si considereranno, pertanto, non ammissibili le spese afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

6.18 Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma devono essere effettuati da parte dell'impresa/associazione beneficiaria esclusivamente tramite bonifico bancario e/o assegni bancari riconducibili ad un unico conto corrente indicato dalla ditta richiedente ai sensi e nei modi previsti dalla L.136/2010. A tal fine le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato al progetto anche in via non esclusiva su cui verranno accreditate le risorse legate alla realizzazione del programma di investimento e i previsti apporti di mezzi finanziari, a titolo di capitale e di finanziamento a medio/lungo termine. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento delle spese relative al programma agevolato.

6.19 La documentazione di spesa e di rendicontazione prevista dal bando deve essere trasmessa non oltre i 30 gg successivi alla data di scadenza di cui al punto 6.16.

6.20 Tra le ditte fornitrici dei beni e dei servizi oggetto del programma d'investimento ammissibile e la ditta acquirente, beneficiaria delle agevolazioni, non devono sussistere all'atto della compravendita, partecipazioni incrociate che configurino rapporti di società tra loro collegate o controllate (art. 2359 del C.C.) o rapporti di parentela entro il secondo grado del anche nel caso in cui il rapporto di parentela sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice.

6.21 Per i programmi proposti dalle Associazioni temporanee di impresa /consorzi di cui all'articolo 3.1, lettera d) i fornitori dei beni e dei servizi oggetto dell'agevolazione non possono essere le stesse imprese associate.

6.22 I beni, macchinari, attrezzature, le strutture e altri tipi di beni immobili comunque denominati per i quali è stato concesso il finanziamento non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di cinque anni dalla data della loro entrata in funzione.

6.23 Le proposte di intervento dovranno, a pena di esclusione, essere redatte in forma dettagliata con l'indicazione di puntuali obiettivi che dovranno essere esplicitamente compatibili con le tipologie e le dimensioni aziendali anche con riferimento agli esercizi commerciali associati. Per le Associazioni temporanee di impresa /consorzi di cui all'articolo 3.1, lettera d) dovrà, inoltre, essere specificatamente indicata l'area comunale di interesse.

6.24 Per le proposte relative alle aree mercatali comunali deve essere presentato il progetto esecutivo redatto con l'approvazione di massima dell'Amministrazione Comunale competente.

#### **Articolo 7**

#### **COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI**

7.1 Il soggetto richiedente dovrà, all'atto della presentazione della domanda, dichiarare come riportato al punto D 12 *"Risorse Finanziarie"* del modulo di domanda, di essere in grado di far fronte agli impegni finanziari connessi con la realizzazione, l'avviamento e la gestione dell'iniziativa proposta, e di possedere le risorse necessarie per realizzare la quota di investimenti non coperta dalle agevolazioni di cui al presente bando, anche a mezzo di finanziamenti concessi dal sistema bancario.

7.2 I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili. A tal fine sottoscrivono con la domanda un atto di impegno ad apportare un contributo finanziario alle spese previste attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento erogato da soggetto terzo, e comunque in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, fino alla completa copertura dei fabbisogni derivanti dal programma di investimenti.

## **Articolo 8**

### **ASSISTENZA TECNICA**

8.1 La Regione potrà attuare direttamente tutte le fasi del presente bando oppure individuare con successivo provvedimento, il soggetto che fornirà l'assistenza tecnica per l'espletamento di tutte le attività istruttorie e di verifica contabile, amministrativa ed in loco previste dal bando. Le prestazioni di assistenza tecnica saranno stabilite con apposito disciplinare regolante piano finanziario, impegni e obblighi reciproci.

8.2 La Regione Puglia – Servizio Attività Economiche e Consumatori - in qualità di titolare degli interventi agevolativi di cui al presente bando, è l'organismo che provvede alla concessione delle agevolazioni e quindi, alla erogazione, alla revoca e/o sospensione degli interventi stessi.

**8.3 La domanda sarà valutata esclusivamente sulla base dei dati e della documentazione trasmessi dal soggetto richiedente con le modalità previste dall'articolo 9. Qualsiasi integrazione documentale successiva alla trasmissione della domanda non sarà presa in considerazione.**

8.4 Ogni richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che intervengano nell'indirizzo della sede legale.

## **Articolo 9**

### **MECCANISMI PROCEDURALI E DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

9.1 L'istanza deve essere presentata attraverso la piattaforma on line del portale <http://www.sistema.puglia.it> , sezione **Bandi in corso – PMI Commercio**.

9.2. I soggetti interessati dovranno essere in possesso, pena la non ammissibilità della candidatura:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" a essi intestata, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
- di "**firma elettronica digitale**", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004. L'elenco pubblico dei certificatori è disponibile sul sito [www.digitpa.gov.it](http://www.digitpa.gov.it) alla voce "Firma elettronica, Certificatori accreditati".

9.3 I soggetti interessati devono inoltrare la domanda di finanziamento, redatta secondo il modulo di domanda pubblicato con il bando, ed i relativi allegati che devono essere presentati, a pena di esclusione, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal presente Avviso, esclusivamente on line attraverso la procedura telematica pubblicata sul portale <http://www.sistema.puglia.it> nella sezione **Bandi in corso – PMI Commercio**.

9.4 Chiarimenti circa l'utilizzo della procedura telematica possono essere richiesti al Centro Servizi attraverso il servizio **Supporto Tecnico** disponibile nella stessa sezione del portale.

9.5 I soggetti interessati dovranno, a conclusione della procedura telematica, **inoltrare tramite PEC** al seguente indirizzo: [bandocommercio.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:bandocommercio.puglia@pec.rupar.puglia.it) :

- 1) il modello di domanda generato automaticamente dal sistema che dovrà essere digitalmente sottoscritto dal legale rappresentate;
- 2) copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'azienda in corso di validità;

9.6 Tutte le dichiarazioni devono essere presentate ai sensi del DPR 445/2000 a pena di inammissibilità.

9.7 Le istanze devono essere presentate a pena di inammissibilità entro il termine indicato al punto 9.9 attraverso le modalità sopra stabilite.

9.8 Il soggetto richiedente deve fornire attraverso la procedura telematica i dati della domanda per la concessione del finanziamento e tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000 conformi ai contenuti riportati nel presente avviso.

9.9 La compilazione della documentazione inerente la domanda di ammissione al finanziamento dovrà essere effettuata on-line attraverso il portale <http://www.sistema.puglia.it> , sezione **Bandi in corso – PMI Commercio , a partire dalle ore 12.00 del 27 giugno 2013 ed entro le ore 12.00 del 27 settembre 2013.**

9.10 Il modulo di presentazione domanda, generato a seguito di completa e corretta compilazione on-line di cui ai commi precedenti, dovrà essere **firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa** e trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo [bandocommercio.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:bandocommercio.puglia@pec.rupar.puglia.it) **entro le ore 14.00 del 27 settembre 2013** con il seguente oggetto: "Domanda di partecipazione al Bando per interventi a favore delle PMI nel Settore del Commercio. Cod. Pratica "xxxx" – Impresa "XXXXXX" oppure ATI o Consorzio (il codice pratica è quello assegnato dalla procedura telematica).

**Fa fede la ricevuta di trasmissione, a mezzo PEC, del modulo di presentazione domanda.**

9.11 È vietata la spedizione con modalità diverse ed è vietata qualsiasi modalità di spedizione che comporti la consegna diretta presso gli uffici regionali.

9.12 La Regione utilizzerà per le proprie comunicazioni il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata [bandocommercio.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:bandocommercio.puglia@pec.rupar.puglia.it) per trasmettere informazioni inerenti il bando in ogni fase del procedimento e a tal fine i proponenti sono tenuti a fornire nella domanda di ammissione al finanziamento il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e le generalità del soggetto referente dell'iniziativa.

9.13 Con il modulo di domanda generato dal sistema il richiedente, a pena di esclusione, autocertifica ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti atti e condizioni:

- atto costitutivo e statuto dai quali si evinca la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 3 (solo per le Associazioni temporanee di impresa /consorzi di via);
- iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento all'attività ed al locale oggetto di agevolazione;
- documento autorizzatorio per l'esercizio dell'attività commerciale o, per gli esercizi di vicinato, comunicazione o SCIA trasmessa al comune competente con relativo timbro del protocollo del comune ricevente. In caso di domanda presentata da Associazioni temporanee di impresa /consorzi di via o strada deve essere indicato il documento autorizzatorio per l'esercizio dell'attività commerciale o la comunicazione/SCIA con riferimento a ciascuno degli esercizi commerciali associati;
- idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile, attestanti che il soggetto richiedente ha la piena disponibilità degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma;
- documentazione comunale attestante la localizzazione dell'intervento nel centro storico nel caso in cui il richiedente intenda ricevere la relativa attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 10;
- verbale dell'organo dell'Associazione di cui all'articolo 3.1, lettera d) abilitato a deliberare la richiesta di agevolazioni a valere sul presente bando; dal verbale deve risultare la chiara esposizione dei dettagli operativi e finanziari del progetto e le modalità di copertura della spesa non agevolata; il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o Legale rappresentate dell'organo deliberante e dal Presidente del Collegio dei revisori, se tale organo è previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- adeguata documentazione dimostrativa della capacità finanziaria dichiarata al punto D 12 della Scheda Tecnica.

**9.14 Alla domanda deve essere allegata copia digitale dei preventivi dettagliati nelle voci di spesa, debitamente sottoscritti con firma digitale dalla ditta fornitrice pena l'esclusione del preventivo.**

9.15 In sede di istruttoria potranno essere acquisite visure della CCIAA dei fornitori dalle quali dovrà risultare che il medesimo fornisce i beni oggetto del preventivo trasmesso ed è in possesso delle abilitazioni professionali per l'installazione degli impianti previste dal D.M. 37 del 22.01.2008. Diversamente l'intero preventivo sarà escluso dal computo delle spese ammissibili.

9.16 Nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 10 saranno predisposte, sulla base del punteggio generato automaticamente dalla procedura telematica, le graduatorie provvisorie dei progetti finanziabili, distintamente per le associazioni di via / consorzi e per gli altri soggetti di cui al precedente articolo 3. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

9.17 Per le domande che risulteranno incluse nella graduatoria provvisoria fino al limite delle risorse disponibili la Regione, Servizio Attività Economiche e Consumatori, chiederà la trasmissione a mezzo raccomandata A.R., di copia cartacea di tutta la documentazione oggetto di domanda.

9.18 Per le domande incluse nella graduatoria provvisoria la Regione procederà ad accertare:

- la regolarità della modalità di presentazione;
- la pertinenza e la completezza della documentazione trasmessa;
- la validità tecnico, economica e finanziaria dell'iniziativa;
- la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
- la congruità delle spese esposte nel programma di investimento.

9.19 Nel caso di inammissibilità/improcedibilità della domanda ne sarà data comunicazione all'impresa/associazione indicandone i motivi. Si provvederà, quindi, a richiedere la trasmissione a mezzo raccomandata A.R., di copia cartacea di tutta la documentazione oggetto di domanda all'impresa/ associazione che figura in graduatoria con punteggio immediatamente successivo e procedendo con le modalità di cui ai punti 9.18 e seguenti.

9.20 Le agevolazioni saranno assegnate fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita all'articolo 1.

9.21 In caso di risorse insufficienti, per le domande ammissibili che si classificheranno *ex equo* (cioè risulteranno con identico punteggio) le risorse residue disponibili (differenza tra l'ammontare delle risorse totali disponibili e quelle assegnate globalmente alle richieste ammissibili figuranti in graduatoria con punteggio maggiore) saranno suddivise in modo da riconoscere importi della stessa proporzione rispetto all'ammontare delle agevolazioni concedibili: rapporto tra il totale delle risorse residue disponibili ed il totale delle agevolazioni concedibili alle imprese che si classificheranno *ex equo* per punteggio.

9.22 Nel caso di revoca o riduzione del finanziamento, il Servizio regionale Attività Economiche e Consumatori provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il finanziamento agli aventi diritto nella graduatoria. A tal fine la graduatoria resterà aperta per l'eventuale scorrimento nel limite massimo di sei mesi dalla pubblicazione della stessa nel B.U.R.P.

9.23 Il finanziamento sarà concesso con apposita determinazione del Dirigente del Servizio regionale Attività Economiche e Consumatori. Di tale determinazione verrà data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati tramite l'invio all'indirizzo PEC dichiarato nella domanda.

9.24 Alle imprese ed alle Associazioni temporanee di impresa /consorzi di cui all'articolo 3.1, lettera d) ammesse alle agevolazioni, denominate beneficiarie, sarà notificato all'indirizzo PEC dichiarato nella domanda il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni con espressa indicazione delle spese del programma agevolato. Entro i 30 giorni successivi alla notifica del provvedimento, il Legale Rappresentante dell'impresa / associazione beneficiaria dovrà sottoscrivere

e restituire all'indirizzo PEC [bandocommercio.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:bandocommercio.puglia@pec.rupar.puglia.it) copia dello stesso sottoscritto con firma digitale in corso di validità del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) in segno di accettazione delle agevolazioni e dei relativi obblighi ivi previsti.

9.25 Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 9.24 sarà inteso quale rinuncia alle agevolazioni e comporterà la revoca del provvedimento di concessione delle agevolazioni stesse.

9.26 Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio del Servizio Attività Economiche e Consumatori, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare eventuale decurtazione delle spese.

### Articolo 10

#### PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO

10.1 La graduatoria delle domande presentate dalle imprese avrà come parametro di riferimento i seguenti indicatori di punteggio:

a. progetto presentato da imprese che non hanno mai ottenuto finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo.	30 punti
b. Imprese a prevalente gestione femminile	20 punti
c. Progetto di e-commerce	10 punti
d. Progetto che contribuisce alla diffusione dell'innovazione tecnologica e dei sistemi di sicurezza	Il punteggio è rappresentato dal seguente rapporto: spese per hardware + software + sistemi di sicurezza / valore dell'investimento complessivo ammissibile.
e. Progetto che contribuisce alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali	Il punteggio è rappresentato dal seguente rapporto: spese per tutela dell'ambiente e delle risorse naturali / valore dell'investimento complessivo ammissibile.

La somma dei punteggi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) sarà maggiorata del 15% per gli esercizi commerciali che ricadono nel centro storico.

Il calcolo del punteggio di cui al precedente punto d) non include le spese per registratori di cassa da considerarsi quali macchinari ed attrezzature di cui all'articolo 6.2, lettera c).

10.2 Per imprese a prevalente gestione femminile si intendono:

- a. le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
- b. le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- c. le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.

Il predetto requisito della partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione medesima.

10.3 La graduatoria delle domande presentate dalle Associazioni temporanee di impresa/consorzi di via avrà come parametro di riferimento i seguenti indicatori di punteggio:

a. Associazioni temporanee di impresa /consorzi via cui partecipano fino a 10 imprese	10 punti
b. Associazioni temporanee di impresa /consorzi via cui partecipano fino a 20 imprese	20 punti
c. Associazioni temporanee di impresa /consorzi via cui partecipano fino a 30 imprese	30 punti
d. progetti che includano l'e-commerce	10 punti
e. Progetto che contribuisce alla diffusione dell'innovazione tecnologica e dei sistemi di sicurezza	Il punteggio è rappresentato dal seguente rapporto: spese per hardware + software + sistemi di sicurezza / valore dell'investimento complessivo ammissibile.
f. Progetto che contribuisce alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali / riqualificazione urbana	Il punteggio è rappresentato dal seguente rapporto: spese per tutela dell'ambiente e delle risorse naturali / valore dell'investimento complessivo ammissibile.

La somma dei punteggi di cui ai punti a), b), c), d) e) ed f) sarà maggiorata del 15% per i progetti che interessano il centro storico o le aree mercatali.

10.4 La liquidazione del finanziamento avviene previa presentazione al Servizio Attività Economiche e Consumatori – della Regione Puglia C.so Sonnino, 177 – 70122 Bari di domanda redatta secondo gli schemi e le modalità che saranno pubblicati con successivo atto dirigenziale a seguito dell'approvazione della graduatoria e concessione del finanziamento. L'atto dirigenziale conterrà l'elenco della documentazione e la modulistica necessaria per la rendicontazione della domanda.

10.5 La liquidazione può essere effettuata in due quote:

La prima quota pari al 50% del finanziamento massimo concedibile, può essere erogata esclusivamente a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata a favore della Regione Puglia, di importo pari all'anticipazione richiesta, a garanzia delle somme erogate.

**L'anticipazione deve essere richiesta entro e non oltre sessanta giorni successivi all'atto di concessione del finanziamento.**

La seconda quota a saldo, sarà erogata ad avvenuta realizzazione del 100 % del progetto e a seguito dell'invio dell'apposita istanza con la documentazione allegata, così come precisato al successivo punto 10.6.

10.6 La liquidazione del finanziamento avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. I documenti di spesa da presentare al fine di ricevere la liquidazione del finanziamento sono costituiti dalle fatture relative alle spese sostenute ammissibili alla contribuzione che dovranno essere quietanzate e corredate dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori attestanti anche la modalità di pagamento ed i relativi estremi di identificazione oltre che da idonea documentazione bancaria che attesti l'avvenuto pagamento degli importi rendicontati. Assegni, bonifici e attestazioni bancarie dovranno essere trasmessi in copia completi di data.

**10.7 Sono ammesse variazioni al programma con riferimento alla tipologia di spesa, agli importi e ai fornitori dei beni esclusivamente per causa di forza maggiore documentata e su preventiva autorizzazione.**

**10.8 Le fatture trasmesse in sede di rendicontazione dovranno contenere alla lettera le medesime voci di spesa riportate nei preventivi approvati.**

**10.9 Le variazioni delle spese ammesse in misura non superiore al 10% (dieci per cento) del valore totale delle macrovoci non sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente.**

10.10 In sede di rendicontazione finale dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC [bandocommercio.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:bandocommercio.puglia@pec.rupar.puglia.it) perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, sottoscritta con firma digitale, attestante che l'immobile dove viene esercitata l'attività è conforme alle licenze e/o autorizzazioni edilizie ed ha destinazione d'uso conforme all'attività; nel caso in cui lo stato di avanzamento finale includa le realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di S.C.I.A., D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, la perizia giurata dovrà altresì attestarne la conformità con dichiarazione, ove prevista, di chiusura lavori e certificato di collaudo.

### **Articolo 11**

#### **CAUSE DI ESCLUSIONE O DI NON AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA**

11.1. Sono motivo di esclusione della domanda di agevolazione:

- a. la trasmissione delle domande al di fuori dei termini previsti di cui all'articolo 9, del presente bando, o mediante mezzi o modalità diversi da quello stabilito;
- b. la mancata sottoscrizione digitale del legale rappresentante o titolare sulla domanda di concessione;
- c. qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente o contenga informazioni non veritiere;
- d. la mancata utilizzazione della procedura telematica approvata con il presente Bando e/o l'assenza di parte dei dati in esso riportati;
- e. la mancanza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Bando;
- f. il mancato invio di uno o più documenti previsti dal bando e comunque la presentazione di istanze di accesso alle agevolazioni incomplete;
- g. l'assenza di copia del documento di identità o la trasmissione di documento di identità non valido dei soggetti che sottoscrivono qualsiasi autocertificazione allegata alla domanda;
- h. essere un'impresa sottoposta a procedure di liquidazione volontaria o concorsuali;
- i. la presentazione di più domande da parte di uno stesso soggetto anche afferenti a progetti diversi;

- j. la mancanza o l'incompletezza delle autocertificazioni previste dal bando;
- k. l'assenza di documentazione riferita alla capacità di apporto di mezzi finanziari esenti dalle agevolazioni nella misura sufficiente alla piena copertura dell'investimento previsto;
- l. la mancata disponibilità della sede oggetto di investimento.

## **Articolo 12**

### **REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI**

12.1. Le agevolazioni concesse sono revocate con atto del dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori della Regione Puglia nei seguenti casi:

- a. per la perdita dei requisiti di ammissibilità della domanda;
- b. qualora, per il medesimo programma di investimenti siano state richieste o concesse altre agevolazioni, ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni di imposta, previste da altre normative statali, regionali e azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti dell'Unione Europea.
- c. qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i beni materiali la cui acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione prima di cinque anni dalla data di liquidazione del saldo del finanziamento;
- d. qualora il soggetto beneficiario venga a trovarsi in stato di liquidazione coatta o volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o fallimento;
- e. qualora il soggetto beneficiario si trovi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- f. qualora l'iniziativa non venga pagata ed ultimata così come risultante dai preventivi presentati entro dodici mesi dalla data dell'atto dirigenziale di concessione delle agevolazioni. Detti termini potranno essere eccezionalmente prorogati per una sola volta e per cause di forza maggiore, previa preventiva richiesta documentata, per non oltre sei mesi;
- g. qualora il numero minimo di imprese commerciali associate aventi i requisiti previsti al precedente art. 3 si riduca ad un numero inferiore a sei;
- h. qualora il programma finale realizzato entro dodici mesi dalla data dell'atto dirigenziale di concessione delle agevolazioni sia inferiore al 70% della spesa prevista;
- i. qualora vengano meno i requisiti e le condizioni di accesso previste dal bando;
- j. qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- k. qualora il progetto rendicontato presenti modifiche e variazioni, non preventivamente autorizzate, di qualsiasi natura (importi, tipologia delle spese, fornitori, etc) rispetto a quello approvato in sede di ammissione al finanziamento;

- l. qualora in sede di rendicontazione vengano trasmesse fatture precedenti la data del 5 marzo 2013;
- m. qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali ed anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- n. per scostamento in diminuzione dell'indicatore di punteggio utile per la posizione in graduatoria.

12.2. Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i finanziamenti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento incrementato di cinque punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei finanziamenti e quella di restituzione degli stessi.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i finanziamenti saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Dette procedure si applicano anche nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare al finanziamento.

### **Articolo 13**

#### **ACCERTAMENTI D'UFFICIO**

13.1. La Regione Puglia – Servizio Attività Economiche e Consumatori - può disporre propri accertamenti e controlli in qualsiasi fase del procedimento e si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati, anche ai fini di un'attività di monitoraggio e valutazione in itinere di tipo tecnico.

### **Articolo 14**

#### **Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)**

14.1 È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

14.2 Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

14.3 Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

14.4 Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

#### **Articolo 15**

##### **INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

15.1 L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine di presentazione delle domande. Il responsabile del procedimento è la dott.sa Teresa Lisi, Ufficio Attività commerciale e programmazione rete distributiva.

#### **ART 16**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

16.1 Ai sensi del D. L.vo 196/2003, si rende noto che:

- i dati richiesti dal presente bando e dal modulo telematico di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica Amministrazione;
- i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa. In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo al Responsabile del CPI di riferimento.

#### **Articolo 17**

##### **INFORMAZIONI GENERALI**

17.1 Il presente Bando sarà pubblicato sul sito internet [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.